LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 117)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ZELIOLI LANZINI, SANTERO, VALMARANA, CORTI,

BOGGIANO PICO e SCHIAVONE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1953

Assistenza e cura dei bambini discinetici poveri

Onorevoli Senatori. — È ormai assodato dalla scienza e confermato dalla pratica sanitaria che vi è possibilità di recupero, parziale almeno, per i bambini colpiti da paralisi spastiche provocate per lo più da malattie infettive della madre durante la gravidanza, da lesioni subite dal feto durante il parto, da malattie infettive subite dal bimbo nei primi mesi di vita ecc. I piccoli affetti da discinesia cerebrale sono condannati ad una permanente infermità qualora non vengano in tempo e sapientemente curati.

Una terapia tempestiva e una tecnica educativa idonea mira a stabilire le condizioni neurofisiologiche per un controllo prima volontario poi sempre più automatico dei movimenti intenzionali dei piccoli infermi. È un lavoro metodico, paziente, lungo, che per i bambini dichiarati recuperabili si rivolge ai singoli con una educazione particolare per la

quale vengono insegnati i movimenti che il bimbo non può compiere automaticamente, ma che dovrà fare scientemente imprimendoli con insistenza nella mente, da ripeterli poi a volontà.

È tutto un trattamento specializzato di cure, di terapia, di assistenza che viene prodigato ad uno ad uno e secondo il caso. Non è dubbio che il problema, di cui si parla da poco in Italia, debba esser rilevato come tutti i problemi che riguardano il prossimo nostro cioè la collettività nazionale, sotto l'aspetto umano e sotto l'aspetto sociale. Quello che importa e sta alla base di ogni concezione politica è la graduale applicazione del principio consacrato dalla Costituzione, per il quale la tutela della salute va considerata come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della società, che deve essere garantita con le cure gratuite agli indigenti (articolo 32). Pur-

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

troppo allo stato attuale non è possibile far beneficiare dei metodi di cura necessari al recupero dei bambini discinetici le classi meno abbienti. I Comuni, le Provincie e gli Enti mutualistici non sono in grado di assumere nuovi oneri di spedalità che diventerebbero eccessivi perchè graverebbero sui bilanci in modo sensibile data la delicatezza di una cura che richiede sanitari esperti, collaboratori specializzati e lunghi periodi di degenza dei pazienti in centri appositi. Nella nostra legislazione sono provvidenze per i poliomielitici emendabili (legge 10 giugno 1940, n. 932); per il momento e in via di esperimento basterà estendere anche agli spastici riconosciuti emendabili o recuperabili il favore dell'assistenza per dare la possibilità a molti bambini di partecipare alla vita e alla società e a molti genitori la gioia di vedere tratti dall'immobilità di un lettino o di una carrozzella il figliuolo tanto amato quanto sventurato. La provvidenza a prescindere dalle sue finalità intuitivamente umanitarie, si risolverebbe senza dubbio in un vantaggio sociale perchè costituirebbe un recupero di individui che trascurati e abbandonati a se stessi in definitiva andranno a gravare notevolmente sul bilancio dello Stato

e degli Enti locali per il loro ricovero in cliniche neurologiche, in ospedali e cronicarii.

La proposta di legge che si propone alla vostra approvazione intende di pervenire a questo preciso scopo: assistere per la cura e il recupero i bambini discinetici alla maniera dei poliomielitici. Non è prevista la creazione di uffici amministrativi nuovi, di ulteriori bardature burocratiche, ma unicamente ei si riferisce alla legge vigente sui poliomielitici e alle applicazioni di procedura amministrativa e di assistenza terapeutica che dovrà essere resa più efficiente attraverso gli organi già esistenti e funzionanti (Alto Commissariato igiene e sanità, medici provinciali, ufficiali sanitari, centri esistenti specializzati).

La estensione di una assistenza tanto preziosa in questo particolare settore, importerà certo una spesa che in base ai dati statistici pervenuti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità può presumersi in lire 500.000.000, pari almeno alla spesa (notoriamente inadeguata purtroppo al bisogno) prevista attualmente per l'assistenza e la cura degli infermi poveri, recuperabili affetti da poliomielite anteriore acuta (capitolo n. 300 – stato di previsione del Ministero del tesoro).

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

L'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 932, viene estesa agli infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici).

Alla spesa annua prevista in lire 500.000.000 sarà provveduto, a partire dall'esercizio 1953–1954, mediante riduzione per somma equivalente del capitolo n. 752: Fondo speciale dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.